



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012 e che all'art. 27 prevede che “*I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE le Linee Guida Nazionali dell'ISPRA per la Valutazione di Incidenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale

di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dai rappresentanti regionali di Abruzzo, Molise e Puglia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPA/P20120006072 del 30 ottobre 2012, acquisita al prot. n.DVA_2012-0026531, del 05 novembre 2012 e relativa al Progetto Elettrodotta a 380 kV in doppia terna "Gissi-Larino-Foggia" ed opere connesse;

VISTA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente alla data dell'istanza, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito della documentazione progettuale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 30 ottobre 2012, sui quotidiani "Il Tempo" "Il Centro" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la pubblicazione dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico avvenuta in data 22 dicembre 2014, sui quotidiani "La Repubblica", "La Gazzetta del Mezzogiorno" e "Il Centro" e da ultimo in data 31 marzo 2016, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", e "Il Centro";

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 al punto 4-bis) "*Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km*";

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di circa 140 km di nuove linee aeree a 380 kV e il riassetto delle linee esistenti antistanti le stazioni elettriche di Larino e Foggia e che, nel suo complesso, prevede i seguenti interventi:

- Intervento 1 - Elettrodotta aereo 380 kV doppia terna "Gissi - Larino" e opere connesse;
- Intervento 2 - Elettrodotta aereo 380 kV doppia terna "Larino - Foggia" e opere connesse;
- Intervento 3 - Riassetto elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Larino;
- Intervento 4 - Riassetto elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Foggia;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di incidenza di Livello I (Screening), per i siti posti a una distanza

inferiore a 5 km dagli interventi del progetto originario e che ha permesso di escludere dalla verifica di screening le seguenti aree:

- SIC IT7140123 “Monte Sorbo (Monti Frentani)”;
- SIC IT7140126 “Gessi di Lentella”;
- SIC IT7140210 “Monti Frentani e Fiume Treste”;
- SIC IT7222212 “Collegessaro”;
- SIC IT7222213 “Calanchi di Montenero”;
- SIC IT7222214 “Calanchi Pisciareello-Macchia Manes”;
- SIC/ZPS IT7222265 “Torrente Tona”;
- SIC IT7222266 “Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona”;
- SIC IT7228228 “Bosco Tanassi”;
- SIC IT7228229 “Valle Biferno dalla diga a Guglionesi”;

e a redigere uno Studio per la Valutazione di incidenza di Livello II (Valutazione appropriata) per i siti direttamente interferiti:

- SIC IT7140127 “Fiume Trigno (medio e basso corso)”;
- SIC IT7228226 “Macchia Nera - Colle Serracina”;
- SIC IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza Cigno-alla foce esclusa)”;
- ZPS IT7228230 “Lago di Guardialfiera e foce Fiume Biferno”;
- SIC IT7222254 “Torrente Cigno”;
- ZSC IT9110002 “Valle Fortore - Lago di Occhito”;

PRESO ATTO che, come si evince dal parere allegato, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell’istruttoria condotta, ha valutato che *“l’attraversamento dei Siti Natura 2000, tenuto conto anche delle alternative sviluppate e delle misure di mitigazione da mettere in atto, risulta compatibile con i livelli di tutela che i vincoli impongono su tali aree.”* Altresì, *“con riferimento ai siti non direttamente interferiti, la realizzazione del progetto non comporterà per questi siti né sottrazione, né frammentazione di habitat tutelati e non inciderà sulla funzionalità ecologica di essi”*;

VISTA la nota prot. TE/P20170004127 del 26 giugno 2017, acquisita con prot. 15298/DVA del 28 giugno 2017, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato il Piano di utilizzo terre redatto ai sensi del decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 per il sopra citato progetto;

CONSIDERATO che con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-259 del 15 settembre 2017, emesso sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2478 del 2 agosto 2017, è stato approvato il Piano di Utilizzo Terre relativo al progetto “Elettrodotto aereo a 380 kv doppia terna “Gissi-Larino-Foggia”, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2479 del 02 agosto 2017, assunto al prot. DVA_2017-0020239 del 11 settembre 2017;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n.16818 del 20 giugno 2018, assunta al prot. DVA/14153 del 20 giugno 2018, con cui sono state richieste varianti di tracciato per interferenza con aeree a rischio archeologico e/o di rilevanza paesaggistica, e integrazioni documentali in merito alle alternative e ottimizzazioni di tracciato valutate durante l'istruttoria e approvate dalla Commissione con parere n. 2479/2017;

VISTA la nota prot. TERNA/P20180022883 del 16 ottobre 2018, acquisita al prot. 23182/DVA del 16 ottobre 2018, con cui la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto la sospensione del procedimento, al fine di anticipare l'ottemperanza di alcune prescrizioni contenute nel parere della DG ABAP del MIBAC e fornire integrazioni volontarie riguardanti la valutazione del rischio archeologico delle alternative e ottimizzazioni approvate con il parere della Commissione n. 2479 del 02/08/2017;

VISTA la nota prot. TERNA/P20190015836 del 27 febbraio 2019, acquisita al prot. DVA.5296 del 01 marzo 2019, con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa in ottemperanza ad alcune prescrizioni del parere tecnico istruttorio dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, comprensiva anche dell'aggiornamento della documentazione del rischio archeologico, analizzato per tutte le alternative e ottimizzazioni presentate nell'ambito dell'iter della procedura di VIA;

CONSIDERATO che con nota prot. 5121/DVA del 28 febbraio 2019, la scrivente Direzione ha comunicato al Ministero per Beni e le Attività Culturali, la presa d'atto in merito alla trasmissione degli elaborati integrativi trasmessi da parte della Società, evidenziando che: *“si prende atto di quanto trasmesso dal proponente, anche al Ministero per Beni e le Attività Culturali, nelle cui competenze rientra la questione in argomento, e in ragione di ciò si resta in attesa di una nuova determinazione di codesto Dicastero ai fini di una rapida conclusione del procedimento di VIA”*;

VISTA la nota prot. 13873 del 30 aprile 2020, acquisita con prot. 31732/MATTM del 05/05/2020, con cui la Direzione Generale ABAP del MIBAC ha invitato la Società Terna Rete Italia S.p.A. a prendere contatti con le Soprintendenze coinvolte *«...al fine di concordare le attività di indagini archeologiche nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 co. 8 ss, del D.Lgs. n.50/2016»* e ricordando che *«...il parere finale di competenza di questa Direzione generale sarà reso una volta acquisiti e valutati tutti gli elementi relativi agli aspetti sia archeologici sia paesaggistici»*;

VISTA la nota prot. TERNA/P20220046123 del 27 maggio 2022, acquisita con prot. 68460/MiTE del 31 maggio 2022 con cui il proponente comunica che *“nel corso dell'iter, in particolare dal 2018 ad oggi, Terna ha studiato ottimizzazioni di tracciato necessarie per la risoluzioni di interferenze localizzative legate in prevalenza ad elementi archeologici, ambientali nonché all'approfondimento di aspetti tecnici di progetto”, e che, “...visto il notevole lasso di tempo trascorso dall'emissione dei pareri CTVA e MiBAC, in aggiunta alle ottimizzazioni relative alle risultanze delle indagini archeologiche, si è reso necessario apportare affinamenti/ottimizzazioni delle posizioni dei sostegni [...]”* redigendo un'apposita documentazione rispetto alla quale chiede a questo Ministero e al Ministero della Cultura, *“un riesame dei pareri già espressi, al fine di poter concludere l'iter istruttorio”*;

VISTA la pubblicazione dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico avvenuta in data 28 luglio 2022 sui quotidiani "Il Giornale", "La Gazzetta del Mezzogiorno", "Il Centro", "Il Sole 24 Ore", e "Il Tempo";

VISTA la nota prot. 99592/MiTE del 09 agosto 2022 con cui la scrivente Direzione ha comunicato il "*Riavvio procedimento e richiesta parere*" e richiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al Ministero della Cultura, di «...*riesaminare i propri parere ai fini dell'emissione del provvedimento di VIA*»;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 367 del 20 dicembre 2022, assunto al prot. 1893/MiTE del 09 gennaio 2023, positivo con condizioni ambientali che assorbono anche le prescrizioni del parere della Commissione n. 2479 del 02/08/2017;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 20077 del 06 giugno 2023, assunto al prot. MASE/91531 del 06 giugno 2023, positivo con condizioni ambientali che aggiornano il quadro prescrittivo formulato nel precedente parere del 2018;

ACQUISITO il parere favorevole con condizioni ambientali della Regione Puglia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. 1697 - Seduta del 29/09/2015, inviato con nota PEC e acquisito con prot. DVA/27414 del 03 novembre 2015;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 367 del 20 dicembre 2022, costituito da n. 52 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura prot. n. 20077 del 06 giugno 2023, costituito da n. 10 pagine;
- c) parere della Regione Puglia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. 1697 - Seduta del 29/09/2015, costituito da n. 11 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto: Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Gissi-Larino-Foggia" ed opere connesse, presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia

del presente decreto è fissato in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 367 del 20 dicembre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 20077 del 06 giugno 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Puglia

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Puglia, espresso con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. n. 1697 - Seduta del 29/09/2015, ove non in contrasto con le condizioni ambientali dettate dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, 3 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6
Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della cultura, alle ARPA e alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Puglia è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI


Gianluigi Nocco
GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
26.07.2023 12:57:58
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT